



CITTA' DI PESCARA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

CITTA' DI PESCARA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi

TITOLO I

PARTE GENERALE: DEFINIZIONI - CLASSIFICAZIONE IMPIANTI- OGGETTO- GESTIONE DIRETTA E INDIRECTA.

Art. 1

DEFINIZIONI

Impianto Sportivo: luogo opportunamente attrezzato, sia all'aperto sia al coperto, destinato alla pratica di una o più attività sportive;

Attività Sportiva: pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo;

Forme d'utilizzo e Gestione: modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo (cfr. titolo II) o ne concede la gestione a terzi (cfr. titolo III).

Concessione in uso: provvedimento con il quale l'Amministrazione *autorizza* l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento di attività nello stesso previste per un periodo di tempo limitato (giorni- ore), dietro un corrispettivo espressamente previsto nel Tariffario allegato al presente Regolamento.

Tariffe: somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al Gestore dell'impianto.

Impianti a rilevanza imprenditoriale: quelli destinati prevalentemente a produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione.

ART. 2

OGGETTO

1. Il presente " Regolamento degli Impianti Sportivi Comunali" ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli Impianti Sportivi di proprietà Comunale, sia già esistenti sia di futura costruzione o acquisizione.

ART. 3

GESTIONE

1. La gestione degli stessi può essere esercitata in *forma diretta* ossia attraverso gli Uffici del competente Servizio Gestione Impianti Sportivi, tramite dipendenti comunali alla stessa assegnati, o *in forma indiretta* ossia da terzi, ai quali la stessa è stata affidata.

ART. 4

CLASSIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. Gli Impianti Sportivi Comunali si distinguono in *Impianti Sportivi di rilevanza cittadina e di Circostrizione*.
2. Sono classificati come *Impianti Sportivi di rilevanza cittadina* quelli che per struttura e dimensioni, attività che nello stesso si svolgono, ampiezza utenza, conformità con le disposizioni regolamentari delle Federazione Sportive, svolgimento di gare connesse a campionati di rilevanza provinciale, regionale, nazionale assolvono a una funzione di interesse generale della città, anche se concessi in gestione a terzi.
3. Sono altresì classificati Impianti Sportivi di rilevanza cittadina quelli che specifiche convenzioni vincolano ad uso e attività di livello cittadino, nazionale ed internazionale e quegli Impianti sportivi, che in ambito cittadino risultano essere pochi o unici ai fini della pratica di una determinata disciplina sportiva.
4. Gli Impianti Sportivi che non presentano i requisiti di cui ai commi precedenti e quelli annessi o acquisiti in uso dagli Istituti Scolastici, ai sensi della L.517/77 e 23/96 sono individuati come Impianti di Circostrizione.
5. Il Consiglio Comunale *provvede* con proprio atto alla classificazione degli Impianti Sportivi Comunale di futura costruzione o acquisizione, definendone la rilevanza cittadina o circostrizionale, in base ai criteri di cui al presente articolo, nonché alla riclassificazione di quelli già esistenti.

ART. 5

COMPETENZE

1. In riferimento all'utilizzo ed alla gestione degli Impianti Sportivi Comunali il quadro delle competenze degli Organi Comunali è il seguente:

a) Consiglio Comunale:

- determina gli indirizzi generali in relazione allo sviluppo del complesso degli Impianti Sportivi Comunali, al loro razionale utilizzo, alla programmazione delle attività sportive;
- determina, altresì, le tariffe per l'utilizzo degli Impianti Sportivi medesimi;

b) Giunta Comunale:

- definisce gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed Enti, Federazioni, Società Sportive e non, Organismi vari in ordine alla concessione in uso, all'affidamento in gestione a terzi, alle forme di gestione in riferimento agli impianti di rilevanza cittadina;
- ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, provvede, seguendo gli indirizzi del Consiglio Comunale, alla classificazione degli impianti sportivi comunali in relazione alla rilevanza imprenditoriale o meno;
- fissa gli indirizzi in merito all'assegnazione in uso degli spazi negli Impianti di rilevanza cittadina;
- svolge ogni altra funzione individuata nel presente Regolamento.

c) Consiglio Circostrizionale:

- determina gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune, Enti, Federazioni, Società Sportive e non, Organismi vari in ordine alla concessione in uso, all'affidamento in gestione a terzi, alle forme di gestione in riferimento agli Impianti Sportivi Comunali di rilevanza circostrizionale;

- fissa gli indirizzi in merito all'assegnazione in uso degli spazi negli Impianti di rilevanza circoscrizionale;
- svolge ogni altra funzione individuata nel presente Regolamento;

d) Servizio Gestione Impianti Sportivi

1. Detto Servizio, provvede alla programmazione, *sotto il profilo operativo*, dell'uso degli impianti sportivi di rilevanza cittadina e circoscrizionale, all'assegnazione degli spazi interni agli impianti su indicati, di rilevanza cittadina e di quartiere; esercita inoltre compiti gestionali inerenti lo sviluppo del sistema degli Impianti sportivi Comunali e tutti quelli previsti nel presente Regolamento, secondo i criteri stabiliti nello stesso.

TITOLO II **GESTIONE DIRETTA**

ART. 6 **UTENZA**

1. Gli impianti sportivi sono a disposizione di Società ed Enti Sportivi, Organizzazioni Culturali o comunque soggetti che svolgano attività legalmente riconosciute, di pubblica utilità e nel pieno rispetto dei diritti della persona umana, di singoli utenti, che ne inoltrino regolare richiesta per ottenerne l'uso, *prioritariamente per finalità sportive*, nonché per effettuare manifestazioni varie, riunioni, convegni, meeting, etc., a condizione che il tutto avvenga nel pieno rispetto del presente Regolamento e della legge.

ART. 7 **RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTI**

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, vanno redatte in carta semplice su appositi moduli forniti dal Servizio Gestione Impianti Sportivi.

2. Le stesse, devono essere presentate **sette giorni prima della data richiesta, fatta eccezione per manifestazioni e/o altro tipo di attività una tantum, per le quali è d'obbligo l'inoltro delle domande presso l'Archivio Generale almeno trenta giorni prima** della data richiesta per l'utilizzo, corredata del programma completo della manifestazione stessa e della documentazione tecnica relativa alle attrezzature di supporto.

3. Per quanto riguarda la richiesta di assegnazione degli impianti per l'intero anno sportivo, il termine perentorio di inoltro delle domande è il **30 Luglio di ogni anno, unicamente presso l'Archivio Generale, redatte su moduli forniti dal Servizio Gestione Impianti Sportivi**, con allegati tutti i documenti elencati nel modulo.

4. Successivamente gli interessati sono tenuti alla trasmissione dei relativi calendari di gioco, emessi dagli Organi Sportivi competenti, nel termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione.

5. Le richieste di utilizzo degli impianti per lo svolgimento di campionati "estivi", devono essere presentate trenta giorni prima della data di utilizzo.

ART. 8 **RILASCIO AUTORIZZAZIONI**

1. L'Amministrazione Comunale, esaminate le richieste presentate, rilascerà previo pagamento del canone e consegna di tutti i documenti richiesti, le apposite autorizzazioni, riservandosi l'opportunità di sospenderle, per intervenuti problemi tecnici o imprevisti, se di rilevante importanza a giudizio dell'Amministrazione.

2. La Polizza assicurativa a copertura della R. C. verso terzi e la cauzione per danni a cose e strutture utilizzate, è obbligatoria per qualsiasi tipo di attività, anche se autorizzata a titolo gratuito, all'interno degli impianti sportivi, e verrà svincolata per coloro che a fine attività risulteranno in regola nei confronti dell'Amministrazione.

3. L'accesso all'impianto e l'uso dello stesso sono subordinati alla presentazione dell'autorizzazione al Custode dell'impianto.

ART. 9

RESPONSABILITA'

1. Il rilascio dell'autorizzazione solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità verso terzi e/o cose, per fatti o cause che dovessero verificarsi durante il periodo dell'uso dell'impianto; pertanto l'Utilizzatore assume tutte le responsabilità sia di ordine organizzativo, disciplinare, di controllo sul movimento di pubblico e/o di operatori all'interno dell'impianto o durante l'accesso o il deflusso delle persone.

ART. 10

ASSEGNAZIONE IMPIANTI ED ORARI

1. Le priorità nell'assegnazione degli impianti e degli orari per le attività di allenamento annuali, di cui al precedente art. 6, saranno determinate dai criteri di seguito indicati:

- consistenza attività sportive ed agonistiche;
- società cittadine ed utenti che non dispongono di impianti sportivi propri;
- attività seguite da istruttori federali;
- società sportive che svolgono attività senza fini di lucro;
- anzianità di affiliazione e punteggio presso il CONI, a Federazioni, ad Associazioni Sportive riconosciute, ad Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI;
- numero di campionati a cui effettivamente si partecipa e relative categorie;
- numero complessivo tesserati;
- numero squadre partecipanti di una stessa società;
- risultati ottenuti a livello provinciale, regionale, nazionale nell'anno precedente ecc.;
- ordine cronologico di arrivo delle domande

ART. 11

FORMALITÀ AMMINISTRATIVE INDISPENSABILI PER OTTENERE LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI E PRESCRIZIONI CONNESSE

1. Gli Utenti che intendono usufruire degli impianti, per ottenere l'autorizzazione dovranno:

- fare regolare richiesta dell'impianto nei tempi stabiliti;
- essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni richieste, compresa l'idoneità fisica per l'attività che si intende svolgere;
- pagare il canone come da Tariffario (Allegato A);
- stipulare una polizza assicurativa del valore previsto nella Tabella Polizze Assicurative e Cauzioni (Allegato B) per Responsabilità Civile verso terzi e essere in regola con le prescrizioni relative alle cauzioni per danni a cose, previste nel citato allegato B) ;
- dichiarare di essere a conoscenza ed accettare incondizionatamente le norme del vigente Regolamento Sport;
- osservare le prescrizioni indicate nell'apposita autorizzazione rilasciata dal competente Servizio Gestione Impianti Sportivi ;
- esibire copia dell'autorizzazione al custode dell'impianto.

2. Il singolo utente è dispensato dalla stipula della polizza assicurativa e dal versamento della cauzione; lo stesso è tenuto alla sottoscrizione di una *dichiarazione* relativa alla propria idoneità fisica all'attività sportiva che intende svolgere all'interno degli Impianti e ad una assunzione di responsabilità circa danni arrecati a persone o cose all'interno degli Impianti Sportivi medesimi;

MANIFESTAZIONI UNA TANTUM

1. Entro 10 giorni dalla data della manifestazione, l'Utente, se la stessa è avvenuta con entrata del pubblico a pagamento, dovrà far pervenire al Servizio Gestione Impianti Sportivi la distinta d'incasso SIAE, conguagliando entro dieci giorni la differenza del canone da versare, come stabilito nel tariffario.

2. Se la manifestazione non dovesse aver luogo, il Concessionario deve avvisare per iscritto l'Amministrazione, che comunque trattiene il 50% del canone già versato, a copertura delle spese.

3. L'Utilizzatore è tenuto a lasciare l'impianto libero da qualsiasi oggetto o attrezzatura impiegata ed inoltre dovrà provvedere alla pulizia finale a sua totale cura e spesa.

4. L'Utilizzatore è tenuto, altresì, al montaggio e allo smontaggio di qualsiasi attrezzatura, strumentazione musicale, palchi ecc. secondo un programma concordato con il competente Servizio Gestione Impianti Sportivi e con pagamento di maggiori oneri come specificato nel Tariffario.

5. Per eventuale potenziamento di energia elettrica, l'utente dovrà organizzarsi autonomamente con un proprio gruppo elettrogeno o contratto di allaccio temporaneo con l'ENEL.

ART. 12

STADIO ADRIATICO

1. Per l'utilizzo dell'impianto denominato "Stadio Adriatico", l'utilizzatore dovrà:

- adeguare il piano di sicurezza, di cui all'art.19 del D.M. 18 marzo 1996, alle particolari esigenze dell'attività che intende svolgere;
- ottemperare ad ogni prescrizione da parte della C. P.V.L.P.S di Pescara;
- fornire a propria cura e spesa il personale del servizio d'ordine;
- disporre che le interviste pre e post partita vengano effettuate solo ed esclusivamente nella saletta all'uopo approntata, dove sarà consentita l'affissione di elementi pubblicitari mobili realizzati in conformità con le vigenti norme di sicurezza, per il proprio sponsor, previo accordo con il Servizio Gestione Impianti Sportivi, su supporto recante la seguente scritta: "Città' di Pescara- Stadio Comunale Adriatico", con lo Stemma Civico;
- evitare di introdurre e lasciare parcheggiare auto o altri tipi di mezzi all'interno dello Stadio, se non preventivamente ed appositamente autorizzati.

Tribuna d'onore

1. La Tribuna D'Onore è riservata esclusivamente alle Autorità e l'accesso è regolato direttamente da un Funzionario del Comune. La vigilanza di detta Tribuna è affidata al Comando dei Vigili Urbani.

Tribuna Stampa

1. L'accesso alla Tribuna Stampa, alla Sala Stampa ed ai locali tecnici, riservati alle radiocronache ed alle riprese televisive, è consentito solo a giornalisti, a tecnici ed

operatori del settore, se regolarmente accreditati da Società o Enti Concessionari ed ancora agli Ispettori nominati dall'Amministrazione Comunale.

2. L'utilizzo delle attrezzature e quanto contenuto in detti locali è disposto unicamente dal Servizio Gestione Impianti Sportivi.

ART. 13

ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Tutti gli oneri inerenti la custodia, la conservazione e la manutenzione degli impianti sportivi, attrezzature ed arredi nonché le retribuzioni relative al personale adibito al servizio, la segnatura dei campi di calcio e la predisposizione degli impianti in genere, sono a carico del Comune.

ART. 14

ATTIVITA' CON LUCRO

1. Per le attività sportive, ricreative, culturali, etc.. dalle quali l'Utilizzatore ricavi lucro, mediante riscossione di rette o simili da parte dei propri iscritti, è previsto il pagamento del doppio del canone da versare, stabilito nel Tariffario.

ART. 15

SPOGLIATOI - MAGAZZINI

1. L'uso degli spogliatoi è limitato alla durata delle gare e degli allenamenti, al termine dei quali i locali dovranno essere lasciati completamente liberi e puliti; chi non ottempererà dovrà rifondere le spese di pulizia o sgombero.

2. Alle Società ed agli Enti che già usufruiscono degli impianti per lunghi periodi, possono essere assegnati, dietro formale richiesta scritta, magazzini e locali esistenti negli stessi, esclusivamente per la custodia ed il rimessaggio degli attrezzi.

3. L'assegnazione è fatta mediante la sottoscrizione di specifico atto di concessione in uso, limitatamente al numero dei locali disponibili e tenuto conto delle effettive necessità ed esigenze dei richiedenti.

4. Ai fini dell'assegnazione gli interessati devono inoltrare entro il mese di luglio di ogni anno, tramite l'Archivio Comunale, apposita domanda.

5. Il Servizio Gestione Impianti Sportivi, valutate le domande, provvederà all'assegnazione di detti locali attraverso un atto di concessione in uso, previo versamento della cauzione per eventuali danni alle strutture.

6. Per il rinnovo di detta concessione, l'Utente dovrà inoltrare nuovamente domanda entro il mese di luglio antecedente la scadenza fissata.

7. I canoni, calcolati a metro quadrato, saranno commisurati alla superficie utile interna dei locali.

8. Per gli attrezzi e materiali sportivi conservati nei magazzini, ogni tipo di responsabilità è a carico degli assegnatari.

9. Gli oneri della concessione saranno a totale carico delle Società.

ART. 16

DANNI AD IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. Per qualsiasi tipo e ordine di danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti, durante le attività autorizzate anche a titolo gratuito, la completa responsabilità é dell'Utilizzatore.
2. L'Amministrazione, in relazione all'entità del danno arrecato, potrà rivalersi sul deposito cauzionale, preventivamente versato sul cc/pt, o sulla polizza fideiussoria.

ART. 17

REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'Amministrazione, a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'Atto di Autorizzazione o nelle Concessioni d'uso relative ai magazzini e comunque nei confronti della Legge in genere, ha la facoltà di revocare l'autorizzazione all'uso, fermo restando l'obbligo per l'utilizzatore al risarcimento degli eventuali danni provocati .
2. L'Amministrazione ha inoltre facoltà di revocare le autorizzazioni all'uso ovvero di non procedere a rilasciare le stesse, quando i richiedenti o gli utilizzatori risultino:
 - morosi nel pagamento del canone d'uso ;
 - trasgressori delle norme del presente Regolamento e/o delle leggi in genere ;
 - portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi .

ART. 18

SERVIZI E CONTROLLO DEL COMUNE

1. Il Comune di Pescara si riserva il diritto di effettuare azione di controllo (su distinta di incasso, biglietti, ingressi.) attraverso dipendenti comunali, all'uopo designati dall'Amministrazione Comunale.
2. Per ogni manifestazione l'utilizzatore è obbligato a mettere in circolazione biglietti di ingresso in numero non superiore alla capienza spettatori autorizzata dal competente Organo.
3. Il Comune curerà l'espletamento dei servizi tecnici con propri mezzi e proprio personale che accederà all'impianto, durante le manifestazioni, mediante tessere di servizio o pass o altra autorizzazione; il numero di tali tessere o pass dovrà corrispondere a quello del personale indicato con appositi ordini di servizio predisposti dal Servizio Gestione Impianti Sportivi e comunicati all'Utilizzatore.
4. La dislocazione e l'utilizzazione del personale su indicato saranno curate dal predetto Servizio Gestione Impianti Sportivi del Comune, sentite le esigenze dell'Utente.

ART. 19

ONERI A CARICO DELL'UTILIZZATORE

1. Sono a carico dell'Utilizzatore:

- l'esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto per gli ingressi quanto per le biglietterie;
- la predisposizione del servizio d'ordine, di biglietteria, di controllo accessi ed uscite;
- l'obbligo di collaborazione per lo svolgimento dei servizi bar ,pubblicità , etc..;
- la sorveglianza dei servizi di W. C. ;
- l'installazione di eventuali altoparlanti oltre quelli esistenti;
- il reperimento e la collocazione in loco di tutte le attrezzature supplementari che le singole manifestazioni possono richiedere.

2. Tutto ciò che verrà installato provvisoriamente negli impianti sportivi non dovrà essere fissato o assicurato a muri, porte, soffitti, pavimenti e dovrà essere sgombrato con le modalità e nei termini fissati nell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 20

SERVIZIO DEI VV . FF ., PRONTO SOCCORSO E PIANO DI SICUREZZA

1. I soggetti di cui all'art. 6 durante lo svolgimento delle manifestazioni da essi organizzate, in base alle norme emanate dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, dovranno richiedere, a propria cura e spese, il servizio dei Vigili del Fuoco, del Servizio Ambulanze e Pronto Soccorso e ogni altro adempimento previsto dal piano di sicurezza, ai sensi del D.M. del 18.03.96.

ART. 21

SERVIZIO BAR E PUBBLICITA'

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di concedere l'autorizzazione per eventuali servizi bar e ristoro e simili , sia in forma fissa che volante, e per ogni forma di pubblicità all'interno degli impianti sportivi.

2. Agli aggiudicatari dei servizi il concessionario della manifestazione dovrà garantire l'entrata con tessere di servizio, sentita l'Amministrazione Comunale.

ART. 22

PARCHEGGI

1. I parcheggi ubicati all'interno degli impianti sportivi saranno regolati da disposizioni di servizio emanate dal Servizio Gestione Impianti Sportivi, e comunque riservati agli aventi diritto (Autorità, Pubblica Sicurezza, stampa, TV, VV.FF., Pronto Soccorso) nel rispetto del piano di sicurezza, fatto salvo quanto previsto per lo Stadio Adriatico.

ART. 23

AGGIORNAMENTO TARIFFE, ONERI E CANONI

1. La Giunta Comunale provvederà ad aggiornare annualmente, entro il mese di agosto, le tariffe nell'allegato A " Tariffario" e dell'allegato B "Tabella Polizze Assicurative e cauzioni", nonché gli oneri e i canoni, sulla base delle variazioni ISTAT, pubblicate sulla G.U., riferite al mese di Dicembre dell'anno precedente.

ART. 24

MANCATO UTILIZZO

1. Per il mancato utilizzo dell'impianto, già regolarmente autorizzato, per motivi non dipendenti dal richiedente, il Servizio Gestione Impianti Sportivi consentirà il recupero della seduta non effettuata, previo accordo con il servizio stesso.

2. Qualora il mancato utilizzo sia dovuto a cause dipendenti dall'utilizzatore, non sarà consentito recupero a titolo gratuito e l'Amministrazione incamererà il 50% del canone versato a titolo di rimborso spese. Il restante 50% del canone versato sarà recuperato in occasione di analoga successiva autorizzazione.

ART. 25

UTILIZZO A TITOLO GRATUITO

1. L'uso degli impianti e' autorizzato a titolo gratuito nei seguenti casi:

- attività sportive e manifestazioni culturali e ricreative, organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale e/o Consigli di Quartiere;
- attività sportive e extra sportive promosse da scuole pubbliche di ogni ordine e grado, secondo programmi e modalità concordati con il Servizio Gestione Impianti Sportivi ;
- attività aventi scopo sociale e/o benefico , autorizzate dalla G. C., con ingresso libero e, se con ingresso a pagamento, con incasso devoluto a scopo di beneficenza.
- attività singoli atleti: militari, campioni a livello nazionale, appartenenti alla terza età, studenti ISEF regolarmente iscritti ;
- svolgimento di tutte le fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi, indetti dal CONI, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e con le Federazioni Sportive.
- attività sportive organizzate dalla FISD o da Associazioni di volontariato legalmente riconosciute o che operano a favore di portatori di handicap.

2. Nei casi su indicati resta l'obbligo della presentazione di Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi e eventuale danni alle strutture per l'importo assicurato, come stabilito nell'allegato B) .

3. Nei casi non previsti dal precedente punto 1, la Giunta può autorizzare l'uso gratuito delle strutture solo previo parere della Commissione Consiliare competente e sempre nel rispetto di quanto previsto nel punto 2.

ART. 26

LIBERO ACCESSO AMMINISTRATORI COMUNALI.

Il Sindaco, il Difensore Civico, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, per le competenze istituzionali hanno libero accesso agli interni degli impianti, in ogni settore, anche durante qualsiasi manifestazione.

ART. 27

APPLICAZIONE TARIFFE PER ANALOGIA

Per eventuali richieste non contemplate nel Tariffario, il Servizio Gestione Impianti Sportivi applicherà i canoni per analogia.

oooooooooooo

TITOLO III **GESTIONE INDIRECTA.**

Ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, la gestione degli impianti sportivi comunali può essere esercitata anche in forma indiretta ovvero da parte di terzi, cui la stessa è stata affidata.

ART. 28

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

1. La concessione a terzi per la gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale viene rilasciata, **a seguito di idonea pubblicizzazione**, a Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva attraverso organizzazioni gestionali di propria e diretta individuazione, ad Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. La concessione è rilasciata dietro pagamento di un canone ricognitorio.

3. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

a) assenza di finalità di lucro

b) democraticità della struttura

c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti

d) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti

e) obblighi e diritti degli aderenti

f) obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico - finanziario

g) modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico - finanziario.

4. La buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione, senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale, è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

5. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono quelle stabilite nel tariffario.

6. Le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo dovranno prevedere:

a) l'introduzione di indicatori di efficienza gestionale

b) la riserva per gli usi scolastici

c) la riserva per gli eventuali spazi da assegnare in uso secondo le modalità di cui all'art.3.

d) la riserva per i campionati dilettantistici

e) la riserva per attività sociali promosse dal Comune di Pescara e dai Quartieri

f) le polizze assicurative di valore adeguato

g) obbligo da parte del concessionario di comunicare al settore competente difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.

h) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi e degli oneri gestionali;

i) gli specifici oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario.

a) l'onere della "gestione della sicurezza" a carico del concessionario;

b) l'entità del canone ricognitorio;

7. Nelle concessioni di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere ricomprese la concessione gratuita al concessionario della pubblicità in spazi interni all'impianto né la concessione gratuita di bar o punti di ristoro interni all'impianto.

8. La definizione del valore economico da attribuire agli spazi adibiti a bar o posti di ristoro, dovrà tenere conto della loro redditività commerciale commisurata alla loro rilevante funzione aggregativa e sociale, nonché all'effettiva capacità di reddito dell'attività.

Potranno invece essere concessi in comodato gratuito per la durata della concessione, eventuali beni mobili presenti nell'impianto e di servizio al medesimo.

9. La Giunta Comunale definisce con proprio atto:

- a) I criteri di priorità con cui assegnare le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) l'indicazione degli oneri gestionali e di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c) gli indicatori di efficienza gestionale
- d) l'entità del canone ricognitorio;
- e) la durata della concessione che, di norma triennale, è rinnovabile annualmente fino a un massimo di anni tre, previa la verifica della convenienza e del pubblico interesse.

10. Qualora, in occasione del primo bando di assegnazione, non pervengano proposte per la gestione dell'impianto, l'Amministrazione Comunale escluderà il canone ricognitorio e prevederà per il concessionario un contributo che non potrà essere comunque superiore al 30 % del costo dell'impianto (costo personale e costo gestione), da corrispondere a consuntivo in caso di dimostrato disavanzo e comunque, nei limiti di quest'ultimo se inferiore al contributo, fissato in sede di assegnazione.

ART. 29

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA IMPRENDITORIALE

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

2. La concessione di cui al comma 1. del presente articolo dovrà prevedere:

- a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
- b) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dai Quartieri e dall'Amministrazione.
- d) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi e degli oneri di gestione;
- e) il versamento di una percentuale degli introiti pubblicitari al Comune da parte del Concessionario;
- f) gli specifici oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario.

3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione.

4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con atto dalla Giunta Comunale.

5. La Giunta Comunale definisce inoltre con proprio atto:

- a) i criteri di priorità con cui assegnare le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo;

- b) l'indicazione degli oneri gestionali e della manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario;
- c) gli indicatori di efficienza gestionale
- d) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando di cui al 1 comma.

ART. 30

REVOCA DELLE CONCESSIONI DI GESTIONE

1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti
- b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi
- c) la manutenzione e gli interventi di messa in sicurezza non sono effettuati secondo le specifiche tecniche previste dalla concessione, così da recare pregiudizio allo stato di conservazione dell'impianto.

ART. 31

CONTABILITÀ E RENDICONTO

1. Il concessionario tiene, per l'attività commerciale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presenta all'Amministrazione comunale una nota integrativa nella quale sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati ed il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile.

ART. 32

NORMA TRANSITORIA

1. Per gli Impianti per il Tennis comunali, siti in Via Marconi, resta in vigore la convenzione in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nella stessa stabilite. La convenzione alla scadenza sarà adeguata alle norme del presente Titolo.

oooooooooooo

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 33

RINVII

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:

a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici alle leggi n. 517/1977 e n. 23/96;

b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extra-scolastiche, alla legge n. 23/1996;

c) per le forme di gestione in concessione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;

d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge n. 91/1981;

e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;

f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva.

2. Per i profili contabili e fiscali relativi alle tariffe, non disciplinati dal presente regolamento ,si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

ART. 34

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione approvante.

2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

INDICE

Il presente Regolamento è composto da:

Titolo I :

Parte Generale:

Definizioni - Oggetto - Gestione - Classificazione - Impianti.- Competenze.

Titolo II:

Gestione diretta :

Utenza- Richiesta Utilizzo Impianti- Rilascio autorizzazioni –Responsabilità - Assegnazione Impianti ed orari- Formalità amministrative per ottenere la concessione degli impianti e prescrizioni connesse- Stadio Adriatico- Oneri a carico dell'Amministrazione - Attività con lucro- Spogliatoi,magazzini - Danni ad impianti ed attrezzature - Revoca delle autorizzazioni -Servizi e controllo del Comune - Oneri a carico dell'utilizzatore- Servizio VVFF, Pronto soccorso e Piano di sicurezza - Servizio Bar e Pubblicità – Parcheggi – Aggiornamento tariffe, oneri e canoni – Mancato utilizzo – Utilizzo a titolo gratuito - Libero accesso Amministratori Comunali – Applicazione Tariffe per analogia.

Titolo III

Gestione indiretta:

Modalità per la concessione a terzi della gestione degli Impianti Sportivi Comunali senza rilevanza imprenditoriale- Modalità per la concessione a terzi della gestione degli Impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale - Revoca della concessione in gestione- Contabilità e rendiconto- Norma transitoria

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali-

Rinvii- Entrata in vigore

Allegati:

Allegato A) : Tariffario canoni d'uso .

Allegato B) : Tabella Polizze assicurative e cauzioni.